



A: ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c.

Comune di Pomarance (PI)
ARPAT – Settore VIA -VAS
REGIONE TOSCANA
Settore Miniere

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di valutazione preliminare per interventi di adeguamento della viabilità di accesso, presso i Magazzini San Paolo, in località Larderello, nel comune di Pomarance (PI). Proponente: Enel Green Power S.r.l. Nota di risposta.

In relazione alla richiesta di valutazione preliminare circa la sottoponibilità alle procedure di VIA pervenuta da codesta Società il 20/12/2024, protocollo regionale n. 0661422, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

Le attività geotermiche di coltivazione in oggetto ricadono alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Le attività della centrale geotermica Farinello non sono mai state sottoposte alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Le attività sono attualmente in esercizio.

Caratteristiche dell'impianto allo stato attuale

Dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.

Lungo la viabilità di accesso alla centrale geotermica Farinello nel territorio comunale di Pomarance, si rende necessario un intervento di ripristino della sede stradale interessata da movimento franoso che ne ha interrotto il transito. La centrale geotermica Farinello rientra nella concessione di coltivazione di risorse geotermiche denominata "Larderello", nelle Province di Pisa e Siena.

Progetto di modifica previsto



Il progetto previsto riguarda l'adeguamento della viabilità di accesso e prevede in particolare quanto segue.

Il tratto stradale oggetto di ripristino si estende per 110m ed è posizionato a circa 1 km dall'ingresso dei Magazzini San Paolo. L'intervento, atto alla stabilizzazione del versante, consiste in una palificata costituita da 88 pali di diametro 800mm, interasse 1.25m e lunghezza 25m. Essi saranno raccordati mediante un cordolo di testa avente una larghezza ed una altezza rispettivamente di 1.4 e 0.9m, il quale si svilupperà per una lunghezza totale di 110m. La realizzazione dell'opera sarà corredata da interventi aggiuntivi volti alla mitigazione di eventuali ulteriori cinematismi a valle della futura palificata, nonché ad assicurare la regimazione idrica superficiale.

Lo scopo principale delle opere in oggetto è consolidare la porzione di cinematismo franoso in corrispondenza della strada di servizio per il raggiungimento della Centrale Geotermica Farinello in località San Paolo, garantendone la stabilità e la funzionalità a lungo termine.

Il cinematismo in atto rappresenta la riattivazione di un fenomeno franoso ben più ampio che parte dalla zona di monte dei Magazzini San Paolo per arrivare fino al torrente Possera.

Nel 2020-2021 sono stati eseguiti degli interventi di consolidamento della strada consistenti in due ordini di dreni sub-orizzontali con l'obiettivo di drenare la falda ed abbattere le sovrappressioni idrauliche.

Nell'ottica di migliorare le condizioni di stabilità delle porzioni di versante a valle della strada è prevista l'asportazione del terreno naturale e la costruzione di un rilevato con materiale alleggerito e terra rinforzata con geosintetici, con un'altezza massima pari a 2 m e un'inclinazione del paramento di valle pari a 60° in fregio alla palificata.

Il rilevato sarà costituito in parte da materiale proveniente dagli scavi, adeguatamente compattato e rinforzato, ed in parte da materiale alleggerito. Il paramento di facciata sarà realizzato utilizzando delle cassature metalliche a perdere in rete elettrosaldata, all'interno delle quali saranno risvoltati i geosintetici di rinforzo rivestiti in facciata con un feltro vegetativo preseminato. Tale soluzione consente di ottenere un profilo allineato e perfettamente inerbito così da poter perseguire anche un buon inserimento nell'ambiente circostante, grazie al facile rinverdimento delle superfici a vista.

A valle del rilevato, il progetto prevede la realizzazione di una canale rinverdata per garantire il deflusso delle acque superficiali. A monte della strada si realizzerà una gabbionata, realizzata con pietrame proveniente da cava.

Infine, in corrispondenza del piano di imposta della fondazione stradale, sarà posata per l'intero sviluppo dell'intervento una geogriglia biorientata in grado di uniformare e minimizzare i cedimenti della sede stradale (solchi, ormaie, etc.).

Le lavorazioni seguiranno il seguente programma:

1. realizzazione sistema di monitoraggio;
2. taglio vegetazione e rilievo di dettaglio dell'area di interesse;
3. tracciamento delle opere con posa di picchetti in corrispondenza delle sezioni di progetto;
4. demolizione cassonetto stradale e conferimento a discarica del materiale contenente bitume. Scavo di sbancamento fino al piano di lavoro per l'esecuzione dei pali;
5. esecuzione dei pali;
6. scavo di sbancamento per l'esecuzione del cordolo di testa della palificata;
7. scavo a valle della palificata per la realizzazione della terra rinforzata e realizzazione del nuovo tombino;
8. esecuzione della terra rinforzata;
9. realizzazione della canale rinverdata;
10. rinterri e posa della geogriglia di rinforzo della sottofondazione;
11. realizzazione dei gabbioni e della canaletta;
12. realizzazione sottofondazione stradale, posa delle cunette stradali ed asfalti.



Il proponente fornisce un'indicazione circa la durata delle attività di realizzazione in progetto, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. In particolare gli interventi di modifica descritti nel documento si svilupperanno in un arco temporale di 10 mesi.

Considerazioni del proponente

Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, prende in esame i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 lettere l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché della lett. t) punto 8. dell' all. IV al medesimo decreto.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che rispetto a quanto ad oggi autorizzato, gli interventi di ripristino della sede stradale che conduce alla Centrale di Farinello, interessata da movimento franoso, non alterano le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche, in quanto mirati a consolidare il dissesto, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Con riferimento alla lettera b), viene evidenziato che il ripristino della sede stradale interessata da movimento franoso non determinano un cambiamento di localizzazione in area non continua.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che gli interventi di ripristino della sede stradale non determinano alcun cambiamento di tecnologia in quanto, sono finalizzati alla stabilizzazione di un dissesto lungo una viabilità stradale esterna all'area di centrale.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che gli interventi proposti non determinano alcun incremento di dimensioni in quanto riguardano sono limitati alla realizzazione di opere di consolidamento lungo la viabilità stradale esterna all'area di centrale e allega specifici elaborati grafici in merito.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che gli interventi proposti non determinano, alcun incremento dei fattori d'impatto in quanto non creano nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementano in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato. Le opere, infatti, hanno il solo scopo di consolidare un dissesto lungo una viabilità stradale esterna all'area di centrale garantendo il rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, le aree di progetto ricadono in vincolo paesaggistico:

- lett g) “*territori coperti da foreste e da boschi*”, limitatamente alle aree adiacenti alla strada oggetto di intervento;

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923;

le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC e siti di interesse regionale (sir).



Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

dato atto che l'intervento in esame è relativo all'adeguamento della viabilità di accesso ai Magazzini di Enel Green Power a seguito di evento franoso;

considerato che il progetto non comporta un potenziamento delle attività di coltivazione geotermica; ne comporta variazione non significativa delle caratteristiche ed al funzionamento, in quanto le opere previste sono necessarie alla ripristino della viabilità di accesso ad immobili connessi alle attività geotermiche, a causa del verificarsi di un evento franoso. Inoltre il progetto di modifica:

- non determina un cambiamento di localizzazione rispetto alle attività geotermiche già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un incremento di dimensioni rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non è prevedibile un incremento dei fattori d'impatto rispetto all'assetto geotermico attuale;

rilevato che tale modifica è finalizzata al ripristino della viabilità e alla regimazione delle acque superficiali;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto all'assetto geotermico attuale, e che pertanto non debba essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Si ritiene tuttavia opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

- in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018).
- di privilegiare l'invio dei rifiuti prodotti durante le attività previste, a recupero anziché a smaltimento;
- di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;
- fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle linee guida SNPA 22/2019.

Si ritiene infine necessario ricordare al proponente quanto segue:

- nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare; tenere conto della possibile presenza di materiali contenenti amianto;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di matrici inquinate, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;



- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6;
- le misure di gestione delle AMD nei cantieri, previste dall'art.40-ter del d.p.g.r. 46R/2008;
- le misure per assicurare la stabilità dei versanti e la corretta regimazione delle acque, di cui al d.p.g.r. 48R/2003.

Sono fatte salve le disposizioni della parte seconda del d.lgs.42/2004, a tutela dei beni archeologici e culturali.

Si ricorda che, al momento della scadenza della concessione mineraria "Larderello", come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art. 7, comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 , comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente valutazione può essere fatto riferimento a:

- Pietro Carnevali tel. 055 4386235, e-mail: pietro.carnevali@regione.toscana.it
- Lorenzo Galeotti tel. 055 4384384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

pc/gg